



ORDINANZA

OGGETTO: Campionato di Calcio Serie A - Divieto di vendita di alcolici, superalcolici o altre bevande in bottiglie di vetro durante tutte le partite di campionato, da parte dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, anche attraverso distributori automatici ed in forma ambulante, al fine di tutelare la sicurezza urbana.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con le ordinanze sindacali n. 0167709 del 10.09.2021 e n. 0167240 del 09.09.2021, si è provveduto a regolamentare la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sull'intero territorio comunale
- con le medesime ordinanze, si è provveduto a regolare a) il corretto conferimento dei rifiuti in vetro, individuati in: bicchieri, biglie in vetro, bottiglie, contenitori per alimenti, cristalli, fiale, lastre, vasi, flaconi; b) il corretto conferimento dei rifiuti di plastica, acciaio e alluminio; c) ad indicare le modalità di conferimento consentite;
- con l'ordinanza n. 0137661 del 23.07.2021 sono stati vietati su tutto il territorio comunale quei comportamenti che tendono a pregiudicare il decoro urbano, la salubrità pubblica e privata nonché la pubblica e privata incolumità;

VISTO CHE:

- la U.S. Salernitana 1919 parteciperà al prossimo campionato di calcio di serie A che inizierà il prossimo 14.08.22;
- da parte della Prefettura è stato richiesto, al Comune di Salerno, come da mail del Comando di P.M. del 09.08.22, in occasione dello svolgimento di tutte le partite casalinghe della U.S. Salernitana 1919, l'emissione di ordinanza per il divieto di vendita, da parte dei pubblici esercizi, esercizio commerciali, anche attraverso distributori automatici ed in forma ambulante, di alcolici, superalcolici o altre bevande in bottiglie di vetro, per i giorni interessati dalle partite di campionato nelle aree interessate dall'evento e specificamente individuate;

CONSIDERATA:

- la Lega Serie A ha comunicato il calendario con le date delle prime 5 gare di campionato;
- la presenza di pubblici esercizi ed altri esercizio commerciali, nelle zone elle zone adiacenti lo Stadio Arechi;

CONSIDERATO CHE:

- poiché l'apertura dei predetti esercizi rende altamente probabile il verificarsi di un eccessivo abuso di alcool da parte di avventori giovani e non;
- durante lo svolgimento delle gare dello scorso campionato di calcio si sono registrati diversi fenomeni di abbandono incontrollato di bottiglie di vetro;

VALUTATA:

- quindi la seria possibilità di un grave turbamento della quiete urbana nonché di un reale pericolo per la pubblica e provata incolumità in considerazione dell'afflusso previsto per la partite di campionato;

RITENUTA

- la necessità di adottare delle misure di sicurezza per la cittadinanza, la salvaguardia della sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e privata, nonché il decoro urbano e quindi di contrastare efficacemente nascenti o reiterati episodi di violenza ed abbandono di rifiuti;
- la necessità di fornire alle Forze di Polizia impegnate sul territorio nuovi e più efficaci strumenti di lavoro;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, come novellato dal D.L. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 2000;

- l'art. 16 della legge 689 del 1981, così come modificato dall'art. 6 bis della legge n. 125 del 2008 di conversione del D.L. n. 92 del 2008;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19.7.2021, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle ordinanze sindacali e regolamenti comunali;

ORDINA

1. E' vietata la vendita di alcolici, superalcolici e bevande in bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, anche per asporto, da parte di pubblici esercizi, attività artigianali, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio e/o medie e grandi strutture di vendita, anche attraverso distributori automatici ed in forma ambulante, nelle seguenti strade: via Allende, nell'area ricompresa tra la rotatoria del Novotel fino alla rotatoria con incrocio via Wenner, tutta via Wenner fino alla rotatoria con via dei Carrari, via dei Carrari, Viale Schiavone, via San Leonardo, tratto uscita tangenziale fino Ospedale S. Leonardo, Viale Bandiera, viale De Marco, viale Giacumbi, Piazzale Settembrino, via Allende fino alla Rotatoria P.co Arbostella incrocio via Parmenide, via S. Leonardo e via Mauri, nei giorni di domenica 14 Agosto, domenica 28 Agosto e lunedì 05 Settembre 2022, a partire dalle ore 14.00 fino alle ore 05.00 del giorno successivo;
2. E' vietato la consumazione su pertinenze esterne, su suolo pubblico o privato di uso pubblico o comunque confluyente su suolo pubblico, di bevande alcoliche e superalcoliche ed analcoliche, in bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, nonchè abbandonare in modo incontrollato i rifiuti, nelle seguenti strade: via Allende, nell'area ricompresa tra la rotatoria del Novotel fino alla rotatoria con incrocio via Wenner, tutta via Wenner fino alla rotatoria con via dei Carrari, via dei Carrari, Viale Schiavone, via San Leonardo tratto uscita tangenziale fino Ospedale S. Leonardo, Viale Bandiera, viale De Marco, viale Giacumbi, Piazzale Settembrino, via Allende fino alla Rotatoria P.co Arbostella incrocio via Parmenide, via S. Leonardo e via Mauri, nei giorni di domenica 14 Agosto, domenica 28 Agosto e lunedì 05 Settembre 2022, a partire dalle ore 14:00 e fino alle ore 05:00 del mattino successivo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi e regolamenti, e visto l'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 così come modificato dall'art. 6 bis della legge n. 125 del 2008 di conversione del D.L. n. 92 del 2008; visto l'articolo 7 bis del D.Lgs 267 del 2000 nonché la summenzionata deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19.7.2021, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle ordinanze sindacali e regolamenti comunali, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 500,00 (euro cinquecento/00), ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 0137661/2021 del 23.7.2021, in quanto comportamento che pregiudica il decoro dei luoghi pubblici nonché la pubblica e privata incolumità. Il trasgressore ha facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma;
4. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689 del 1981.

Il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto, è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale ed è immediatamente esecutivo.

MANDA

per l'esecuzione, alla Polizia Municipale, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Salerno e a chiunque altro spetti il compito di fare osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

Salerno, 10.08.2022.

IL SINDACO
Arch. Vincenzo Napoli

